

Decreto n. 86/2023

Prot. n. 1413/P

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il comma 6 "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato";

Vista la legge 21/12/1999, n. 508, "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";

Visto il D.P.R. 28/02/2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del Presidente;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 252-267 della predetta Legge, attinenti l'adozione di un Regolamento in materia di contribuzione studentesca e l'applicazione degli esoneri prescritti;

Ritenuta opportuna l'adozione di tale Regolamento con riferimento alla contribuzione degli studenti dall'a.a. 2017/2018;

Visto il D.M. 1016 del 04 agosto 2021, relativo all'estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale per le iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello a partire dall'a.a. 2021/2022;

Visto il Decreto Ministeriale n. 933 del 02/08/2022;

Vista la delibera del Consiglio Accademico del 01/02/2023;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 15/02/2023;


DECRETA

l'adozione del nuovo Regolamento in materia di contribuzione studentesca – Corsi Accademici - del Conservatorio di Musica "F. Venezia" di Rovigo per l'a.a. 2023/2024, di seguito allegato.

Rovigo, 22/02/2023

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Grazia Faganello



**REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO**

Anno accademico 2023/2024

Articolo 1 - Tasse e contributi

A) Gli studenti iscritti ai **Corsi Accademici di primo e di secondo livello** sono tenuti, salvo esoneri e riduzioni sotto individuati, al pagamento di quanto segue:

TIPOLOGIA CONTRIBUTO	IMPORTO DOVUTO
Tasse di Ammissione	€ 6,04 + € 50,00
Tasse di immatricolazione e di iscrizione	€ 6,04 (solo per il I anno) + € 21,43
Contributo di assicurazione	€ 5,90
Imposta annuale di bollo	€ 16,00
Contributo accademico onnicomprensivo annuale	€ 750,00 (Triennio)* € 1.050,00 (Biennio)*
Contributo regionale per il Diritto allo Studio	determinata annualmente da Regione Veneto

* + € 100,00 per i corsi di Canto, Canto rinascimentale e barocco, Musica Vocale da camera, Musica applicata, Musica elettronica, Musica jazz e Musica pop-rock

B) Per i **Corsi Singoli**, i contributi dovuti, non soggetti ad esoneri, sono i seguenti:

TIPOLOGIA CONTRIBUTO	IMPORTO DOVUTO
Tasse di ammissione (solo Corso Principale/Strumento)	€ 6,04 + € 50,00
Tasse di iscrizione	€ 21,43
Contributo di assicurazione	€ 5,90
Imposta annuale di bollo	€ 16,00
Contributo per corso Principale/Strumento	€ 350,00 (Triennio) € 500,00 (Biennio)
Contributo per corso collettivo*	€ 175,00
contributo per corso di gruppo*	€ 233,00

*La tipologia di corso (principale, collettivo, di gruppo) potrà essere verificata direttamente nel Piano di studi presente sul sito istituzionale, www.conservatoriorovigo.it, nella sezione Didattica.

C) Per i **Corsi liberi** il contributo previsto, onnicomprensivo e non soggetto ad esoneri, è di € 100,00.

Articolo 2 - Tasse per l'esame di ammissione

Per l'iscrizione all'esame di ammissione ai corsi accademici sono previsti i seguenti versamenti:

- versamento della tassa di esame di € 6,04, non restituibile, sul conto corrente intestato ad “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, con la causale “Esame di ammissione” (i candidati stranieri sono esonerati dal versamento di tale tassa);

- versamento del contributo di € 50,00, non restituibile, mediante:

a) portale PagoPa sul sito: <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html>

b) sito istituzionale del Conservatorio, accedendo tramite icona “€ Tasse e contributi” (in basso a destra) intestato a Conservatorio di Musica “Venezze” di Rovigo, con la causale “Contributo esame di ammissione”.

È possibile generare l’avviso di pagamento anche dall’area riservata del portale Isidata.

Nel caso l'esame non avesse luogo per accertato possesso dei requisiti da parte dei candidati e disponibilità di posti superiori o uguali alle domande pervenute, tale contributo non andrà versato.

Articolo 3 - Tassa di immatricolazione e tassa di iscrizione

I nuovi studenti ammessi ai corsi sono tenuti al pagamento della tassa di immatricolazione di € 6,04, non restituibile, sul conto corrente intestato ad “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, con la causale “Immatricolazione corsi accademici Conservatorio di Rovigo” (i candidati stranieri sono esonerati dal versamento di tale tassa).

Con riferimento agli anni successivi al primo dei Corsi Accademici di I e II livello, e con riferimento ai Corsi Singoli, gli studenti sono tenuti al pagamento della sola tassa di iscrizione (D.P.C.M. 18.05.90 - G.U. serie generale n.118 23.05.90) di € 21,43 da versare sul c/c intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, con la causale “Tassa di iscrizione anno accademico 2023/2024”. Sono esonerati da tale tassa gli studenti stranieri e in condizione economica disagiata (in conformità alla normativa vigente).

Articolo 4 – Costi assicurativi

Gli studenti iscritti a tutti i corsi sono tenuti al versamento annuale di € 5,90 mediante:

a) portale PagoPa sul sito: <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html>

b) sito istituzionale del Conservatorio, accedendo tramite icona “€ Tasse e contributi” (in basso a destra) intestato a Conservatorio di Musica “Venezze” di Rovigo, con la causale “contributo assicurazione”.

È possibile generare l’avviso di pagamento anche dall’area riservata del portale Isidata.

Articolo – 5- Imposta annuale di bollo

L’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande di iscrizione nella misura di € 16,00 è assolta in maniera virtuale.

L’imposta sarà corrisposta mediante:

a) portale PagoPa sul sito: <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html>

c) sito istituzionale del Conservatorio, accedendo tramite icona “€ Tasse e contributi” (in basso a destra nell’Home Page)

È possibile generare l’avviso di pagamento anche dall’area riservata del portale Isidata.

Articolo 6 - Contributo accademico onnicomprensivo annuale - finalità

Gli studenti dei corsi accademici di primo e di secondo livello contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi del Conservatorio mediante un contributo accademico onnicomprensivo annuale.

Articolo 7 - Contributo accademico onnicomprensivo annuale: determinazione

a) Il contributo accademico onnicomprensivo annuale, approvato dal Conservatorio nell’esercizio della propria autonomia normativa, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, è così determinato:

- Corsi accademici di primo livello € 750,00
- Corsi accademici di secondo livello € 1.050,00

In applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 15/02/2023 il contributo accademico per la frequenza dei corsi di I e II livello di Canto, Canto rinascimentale e barocco, Musica vocale da camera, Musica Applicata e Musica Elettronica, Musica Jazz e Musica pop-rock è aumentato di € 100,00 a partire dall’a.a. 2023/2024.

b) Il contributo per i Corsi liberi – da corrispondere in unica soluzione - è così determinato:

- contributo Corso Principale/Strumento € 350,00 (Triennio) € 500,00 (Biennio)
- contributo corso collettivo € 175,00
- contributo corso di gruppo € 233,00

Articolo 8 - Modalità di versamento del contributo accademico

Il contributo accademico onnicomprensivo annuale per i corsi di I e II livello potrà essere versato in una rata unica all’atto dell’iscrizione, oppure in due rate secondo le seguenti modalità:

- la prima rata, per il 50% dell’ammontare del contributo, sarà versata contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, mediante

a) portale PagoPa sul sito: <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html>

c) sito istituzionale del Conservatorio, accedendo tramite icona “€ Tasse e contributi” (in basso a destra nell’Home Page)

con la causale “Contributo accademico a.a. 2023-2024, prima rata, corso accademico di primo (o secondo) livello”, specificando altresì il percorso formativo seguito;

- la seconda rata, per il 50% dell'ammontare del contributo, sarà versata entro il 31 dicembre 2023 mediante

a) portale PagoPa sul sito: <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html>

b) sito istituzionale del Conservatorio, accedendo tramite icona “€ Tasse e contributi” (in basso a destra nell’Home Page)

intestato a Conservatorio di Musica “Venezze” di Rovigo, con la causale “Contributo accademico a.a. 2023/2024, seconda rata, corso accademico di primo (o secondo) livello”, specificando altresì il percorso formativo seguito.

È possibile generare l’avviso di pagamento anche dall’area riservata del portale Isidata.

In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi entro trenta giorni dall’inizio delle lezioni o di trasferimento ad altro Conservatorio, lo studente potrà richiedere il rimborso del contributo accademico versato, decurtato di € 150,00 per diritti di segreteria.

Gli studenti iscritti sono obbligati al pagamento dell’intera retta annuale nell’ipotesi di ritiro/rinuncia/sospensione in corso d’anno. Si precisa che la rateizzazione dei versamenti dovuti per l’iscrizione ad un determinato anno accademico costituisce, esclusivamente, una mera modalità di pagamento della retta unica annuale, modalità discrezionalmente concessa dall’Istituto per evitare alle famiglie degli studenti esborsi particolarmente onerosi se corrisposti in un’unica soluzione. Pertanto, l’obbligo all’integrale pagamento delle tasse e della retta relative ad un determinato anno accademico viene assunto all’atto dell’iscrizione, indipendentemente dalle dilazioni concesse.

Articolo 9 – Ritardi nei pagamenti

Gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e contributi accademici relativi a tutti gli anni di iscrizione non potranno proseguire la carriera: non saranno ammessi agli esami di profitto, all’esame di diploma, non potranno ottenere il trasferimento ad altro corso accademico. I medesimi non potranno rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo, ottenere certificati, iscriversi alle collaborazioni e produzioni, usufruire dell’esonero tasse e domanda di borsa di studio.

Gli esami sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa sono annullati d’ufficio.

Per rinunciare agli studi e per ottenere eventuali certificati della carriera progressiva è necessario essere in regola con il versamento di tutte le tasse arretrate fino all’ultimo anno di iscrizione.

Gli studenti decaduti potranno ottenere il rilascio dei certificati, previo versamento di tutte le eventuali tasse arretrate fino all’ultimo anno d’iscrizione.

Il Conservatorio procederà all’interruzione della carriera ed al blocco di tutti i sistemi d’accesso, nei confronti degli studenti che si trovino in posizione debitoria per il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contribuzione studentesca.

In caso di iscrizione tardiva, ossia di compilazione ed inoltro della domanda di immatricolazione o rinnovo e il pagamento dei contributi, è dovuto un diritto di mora per mancato rispetto dei termini di iscrizione.

L'ammontare della mora è calcolato sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento e la consegna della domanda, come di seguito indicato:

- dal 1° al 15° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a € 50,00;
 - se l'iscrizione o qualsiasi pagamento non viene perfezionato entro il 30° giorno, la mora sarà pari a € 100,00.
- Per i ritardi oltre il 30° giorno, il Conservatorio valuterà l'opportunità di accettare o meno la domanda tardiva subordinatamente alla disponibilità di posti e, comunque, con il versamento di una mora pari a € 200,00.

Articolo 10 - Tassa regionale per il diritto allo studio e altre imposte

Le norme in materia di imposta di bollo, esonero e graduazione dei contributi, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 (commi da 20 a 23) della legge 28 dicembre 1995 n. 549, rimangono in vigore anche per l'anno accademico 2023/2024. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3 comma 22 della legge 28 dicembre n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il cui importo viene stabilito di anno in anno dell'ente competente, sarà versata contestualmente alla tassa annuale di iscrizione e al contributo accademico, a "ESU Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario", con le modalità indicate sul portale dell'Azienda Regionale, ricordando di indicare la causale "DSU Conservatorio di Musica di Rovigo". Essa non è dovuta per chi è contemporaneamente iscritto ad una Università del Veneto.

Articolo 11 - Esoneri

1. In osservanza all'art. 1 commi 255 e 256 della Legge n. 232/2016 e tenuto conto delle disposizioni di cui al D.M. 1016 del 04/08/2021:

- sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (pur rimanendo tenuti al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) gli Studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU), calcolato secondo le disposizioni vigenti e, in particolare, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 22.000 euro;

b) sono iscritti al Conservatorio da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo

abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi accademici.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla precedente lettera a).

2. In osservanza all'art. 1 comma 257 della L. 232/2016 e tenuto conto delle disposizioni di cui al D.M. 1016 del 04/08/2021:

- per gli Studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEEU sia compreso tra 22.000,01 euro e 30.000,00 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), il contributo annuale non può superare il 7% della quota di ISEEU eccedente 13.000 euro integrato dell'ulteriore riduzione di cui al D.M. 1016/2021, graduata in misura percentuale decrescente rispetto al contributo ordinariamente dovuto ai sensi della L. 232/2016, come di seguito indicato:

ISEEU (X)	% RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE RISPETTO A IMPORTO MASSIMO DOVUTO AI SENSI DELLA L. 232/2016
22.000 < X ≤ 24.000	80%
24.000 < X ≤ 26.000	50%
26.000 < X ≤ 28.000	25%
28.000 > X ≤ 30.000	10%

Il CdA del Conservatorio stabilisce annualmente, con apposita delibera, la percentuale della quota ISEEU eccedente i 13.000,00 euro da applicare.

Nelle more della predisposizione del calcolo automatico del contributo per fasce reddituali tramite portale Isidata, sarà possibile calcolare l'importo del contributo dovuto mediante file di calcolo pubblicato sul sito istituzionale www.conservatoriorovigo.it, area Didattica.

3. In osservanza all'art. 1 comma 258 della L.232/2016:

Per gli Studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEEU sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla precedente lettera c), ma non quello di cui alla precedente lettera b), ossia per gli studenti dal II anno fuori corso in poi, il Contributo non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro.

Gli studenti comunitari sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani. Essi effettueranno la compilazione della domanda di iscrizione mediante autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali relativi all'esercizio fiscale precedente, rivolgendosi ai CAF muniti del codice fiscale e della documentazione patrimoniale necessaria, in maniera equivalente a quanto stabilito per gli studenti italiani.

Nel caso di studenti con cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario, si applica la fascia di contribuzione massima.

Si fa presente che l'attestazione ISEE da richiedere ai fini delle agevolazioni previste dal diritto allo studio è il cd. ISEE-U (Indicatore Situazione Economica Equivalente – per le prestazioni Universitarie). Tale documento ha validità per il solo anno solare in cui viene rilasciato e, per poter fruire degli esoneri previsti dalla normativa vigente, deve obbligatoriamente essere presentato all'atto dell'iscrizione, caricando copia del documento nell'area riservata del portale Isidata.

4. Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 68/2012 sono, inoltre, esonerati totalmente dal pagamento delle eventuali tasse erariali, e dei contributi per l'iscrizione (salvo il pagamento dell'assicurazione e imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio) gli studenti che rientrino nelle sottoelencate tipologie, indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare:

- a) Studenti con un'invalità riconosciuta pari o superiore al 66%: in questo caso gli studenti sono tenuti ad allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dalla ASL competente che attesti la percentuale di invalidità;
- b) Studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'ar. 3 comma 1 L. 104/1992 in questo caso gli studenti sono tenuti ad allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dalla ASL competente che attesti la condizione di handicap;
- c) Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge 118/71: in questo caso gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità dovranno allegare copia del verbale rilasciato dall'ASL da cui risultino il tipo ed il grado di invalidità del genitore e la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità. L'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido totale e sussiste una permanente inabilità lavorativa al 100% e percepisce la relativa pensione. Nel caso la certificazione non sia soggetta a revisione, l'anno accademico successivo l'esonero è disposto d'ufficio, ma rimane obbligo dello studente comunicare all'amministrazione eventuali variazioni del grado di invalidità. In ogni caso, gli studenti con documentazione scaduta o non aggiornata sono sempre tenuti a consegnare tempestivamente la documentazione aggiornata, pena il decadimento dal beneficio. Il presente esonero non è riconosciuto qualora lo studente richieda l'iscrizione ad un corso di livello pari a quello precedentemente conseguito.
- d) Studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio e di prestiti d'onore erogati dall'ESU e studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio erogate dall'ESU che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza: gli studenti che si iscrivono per la prima volta, dovranno provvedere al pagamento della prima rata di tasse e contributi, compresa la tassa regionale per il diritto allo studio universitario ESU e l'imposta di bollo. Il diritto all'esonero totale è subordinato alla conferma da parte dell' ESU, mediante pubblicazione delle graduatorie definitive dei beneficiari e degli idonei non beneficiari, del conferimento della borsa di studio o dello status di studente idoneo non beneficiario. Una volta ricevuta la conferma da parte dell'ESU, l'istituto provvederà d'Ufficio, entro un mese dalla

pubblicazione delle graduatorie definitive, al rimborso delle somme versate, ad eccezione della tassa ESU al cui rimborso provvede direttamente l'Azienda ESU mediante erogazione della borsa di studio.

Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, che posseggono i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio ESU e che presenteranno copia della domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione della stessa, il pagamento è sospeso sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive ESU.

Qualora successivamente non risultino inclusi nelle predette graduatorie, dovranno provvedere al pagamento del saldo della prima rata di contributi entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse, senza il pagamento della maggiorazione. Decorsi i 5 giorni gli studenti saranno tenuti al pagamento del contributo con l'applicazione della maggiorazione ai sensi del presente regolamento.

In ogni caso, qualora intervenga la revoca o la rinuncia della borsa di studio o della idoneità, lo studente dovrà perfezionare immediatamente l'iscrizione con il versamento delle rate entro 5 giorni, senza il pagamento della maggiorazione. Decorsi i 5 giorni lo studente sarà tenuto al pagamento del contributo con l'applicazione della maggiorazione ai sensi del presente regolamento.

Ove all'atto dell'iscrizione non siano state ancora pubblicate dall'ESU le graduatorie definitive dei vincitori o degli idonei per il conseguimento delle borse di studio, lo studente che ha presentato la relativa domanda è tenuto al pagamento della prima e seconda rata di iscrizione, salvo il diritto di rimborso successivo se incluso in dette graduatorie.

La partecipazione al bando ESU deve essere inoltrata esclusivamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU - Padova); l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario gestisce in piena autonomia il bando e le modalità di partecipazione, in nessun caso il Conservatorio fornirà informazioni in merito.

e) Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo degli accordi intergovernativi culturali e scientifici: per questi studenti è previsto l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, previa allegazione della idonea documentazione attestante il beneficio riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri (di seguito "MAE"). Essi, per tutti gli anni di godimento della borsa MAE sono tenuti al pagamento della tassa regionale ESU e delle imposte di bollo secondo le scadenze stabilite per il pagamento della prima rata. Negli anni successivi al primo l'esonero totale da tasse e contributi è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli esteri e ai requisiti di merito. Lo studente può presentare autocertificazione, e l'Istituto provvederà ad effettuare le opportune verifiche presso il MAE.

f) Studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, esonerati per la durata di detto periodo: per questi studenti, purché non abbiano compiuto atti di carriera, è previsto l'esonero totale dal contributo onnicomprensivo, per la durata del periodo di infermità comunque non inferiore ai sei mesi. Le imposte erariali, ove previste, sono dovute. Essi sono tenuti a presentare

l'istanza di sospensione allegando la certificazione rilasciata da un medico specialista o da un medico dell'ASL competente che attesti la condizione di infermità e la durata della stessa. Qualora l'infermità intervenga durante l'anno accademico, gli importi eventualmente già versati non saranno rimborsati, e l'esonero sarà applicato alle rate di contributo non ancora versate. La richiesta di tale beneficio non è revocabile in corso di anno accademico e il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito poiché lo studente non è considerato fuori corso.

g) Gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Tuttavia, per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dal Conservatorio, cd. contributo di ricognizione, determinato in € 150,00 per ogni anno di ricognizione, oltre al pagamento delle tasse e del contributo del Conservatorio stabilito per l'a.a. di nuova iscrizione.

5. Sussistono casi di esonero parziale:

a) Esonero parziale per studentesse madri (art. 8, comma 5, D.P.C.M. 09/04/2001): alle studentesse madri che non optino per la sospensione degli studi, è riconosciuta la riduzione del 50% del contributo (escluse eventuali tassa ergo, diritti di segreteria e bollo) per l'anno di nascita di ciascun figlio. Per il godimento dell'esonero parziale, le studentesse, in sede di presentazione della domanda di immatricolazione/iscrizione dovranno allegare idonea documentazione attestante la maternità.

b) Esonero parziale per studenti lavoratori: lo studente deve comunicare lo status di lavoratore al momento dell'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo o comunque entro e non oltre il 30 settembre. Con il dimezzamento del piano di studi lo studente paga solo l'importo corrispondente al 50% del contributo dovuto. Per il pagamento delle tasse e dei contributi lo studente a tempo parziale deve seguire le modalità indicate per lo studente in regime a tempo pieno. Una volta individuata la fascia contributiva di appartenenza lo studente a tempo parziale provvederà al pagamento del contributo annuale dovuto nelle due annualità di ripartizione del percorso formativo. Pertanto, la rata, o ciascuna delle due rate dovute nell'anno accademico in corso, dovrà essere ridotta al 50%. Lo studente a tempo parziale al termine del suo percorso di studi dovrà aver pagato lo stesso importo complessivo di contributi dovuto dallo studente a tempo pieno. Le tasse governative e la tassa regionale per il diritto allo studio vanno versate nel loro importo normale, in ciascun anno di iscrizione.

c) laddove vi siano studenti iscritti a più corsi presso questo Conservatorio, per le casistiche previste dal vigente quadro normativo, sarà riconosciuta una riduzione del 10% del contributo di funzionamento maggiore tra i due corsi, fermo restando che la doppia iscrizione riguardi un corso accademico e un corso NON accademico, oppure due corsi non accademici. Nel caso di iscrizione a due corsi accademici si applica, eventualmente, la riduzione del 20% (i due piani di studio devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative, ai sensi del D.M. 933 del 02/08/2022, art. 2, comma 1).

Articolo 12 - Disposizioni varie

A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEEU sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 della citata Legge n. 232/2016. A tal riguardo, eventuali nuove disposizioni normative intervenute in seguito alla pubblicazione di questo Regolamento saranno oggetto di successive integrazioni e modifiche.

Articolo 13 - Mancati pagamenti

Si evidenzia che fino all'avvenuto pagamento dei contributi e delle tasse dovute, l'immatricolazione/ iscrizione non è considerata completata, e non si producono gli effetti di cui al Regolamento didattico.

Articolo 14 - Detraibilità oneri

Si conferma che i Titoli rilasciati dal Conservatorio sono equipollenti ai Titoli rilasciati dalle Università (a titolo di esempio non esaustivo, vedi articolo 1 commi 102 e 103 della L. 228/2012 – legge di stabilità 2013,) e, pertanto, gli oneri per l'iscrizione sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera E) del TUIR e s.m.i.. Si evidenzia che i Contributi versati al Conservatorio saranno oggetto della comunicazione annuale obbligatoria secondo gli appositi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 - Pubblicato il 27/01/2017).

Articolo 15 - Imposta di bollo

Con riferimento alla Circolare n. 29 del 01/06/2005 dell'Agenzia delle Entrate e successiva nota Ministeriale prot. n. 4134 del 22/06/2005, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, mediante marca da bollo nella misura vigente, le domande ed i documenti sottoelencati:

- domanda di immatricolazione per gli iscritti alla prima annualità;
- domanda di iscrizione agli anni successivi al primo;
- domanda di esame finale;
- pergamena Diploma;
- domanda di sospensione /interruzione degli studi;
- domanda di ricognizione della qualità di studente a seguito di interruzione;
- domanda di rinuncia agli studi;
- domanda di trasferimento presso altra Istituzione;
- domanda di duplicato del libretto dello studente;
- certificato sostitutivo del diploma;

- certificato di teoria e solfeggio;
- certificato di iscrizione e frequenza;
- certificato carriera accademica;
- domanda di iscrizione al corso singolo.

La domanda per la partecipazione alle prove di ammissione finalizzata all'accesso ai corsi di studio non è soggetta all'imposta di bollo in quanto prove obbligatorie che non comportano l'automatica iscrizione e, pertanto, la domanda non è diretta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo né il rilascio di certificati o copie (art. 3 Tariffa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

La riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri con dichiarazione di conformità all'originale è soggetta all'imposta di bollo. Nel caso di rilascio di copie semplici, invece, essa non è dovuta.

Si precisa che, a partire dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre P.A. o a privati gestori di pubblico servizio, in quanto i certificati rilasciati dalla P.A. devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati, pertanto il Conservatorio non rilascia attestati e certificati per uso pubblico, ma solo per uso privato, in bollo e previa istanza, da presentare anch'essa in bollo, riportanti, pena la nullità, la frase indicata dall'art. 15 della Legge 183/2011: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi".

Art. 16 - Accertamenti

Il Conservatorio potrà provvedere ad accertare, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, la correttezza delle dichiarazioni rese con il modello ISEEU. I dati dichiarati relativi all'ISEEU potranno inoltre essere sottoposti alla verifica automatica presso la banca dati INPS.

Nel caso in cui le dichiarazioni prodotte risultassero in tutto o in parte non veritiere, i fatti potranno essere segnalati alle autorità competenti per l'accertamento di eventuali responsabilità civili e penali.

Art. 17 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al "Nuovo Regolamento Europeo" n. 2016/679 UE.

Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Musica "F. Venezia" di Rovigo

Art. 18- Disposizioni finali e di rinvio

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione sarà emanato con Decreto del Presidente e sarà in vigore dall'a.a. 2023/2024.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia.